

COPIA

**COMUNE DI SPIAZZO**  
PROVINCIA DI TRENTO  
-----

**Verbale di deliberazione n. 12  
del Consiglio Comunale**

Adunanza di prima convocazione – Seduta ordinaria.

**OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.**

L'anno duemilaventidue addì **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **20,30** in modalità mista, parte da remoto e parte presso la sala delle riunioni, nel rispetto delle vigenti disposizioni anti Covid-19, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

**Presenti i Signori:**

|                                  | <b>Assenti</b> |                 |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
|                                  | <b>Giust.</b>  | <b>Ingiust.</b> |
| Albertini Luca                   |                |                 |
| Alimonta Raffaele                |                |                 |
| Bonafini Amanda                  |                |                 |
| Chesi Barbara                    |                |                 |
| Chesi Daniela                    |                |                 |
| Collini Matteo (videoconferenza) |                |                 |
| Cozzio Albino                    |                |                 |
| Cozzio Fabrizio                  | X              |                 |
| Gut Alberto                      |                |                 |
| Lorenzi Alessandro               |                |                 |
| Lorenzi Mauro                    |                |                 |
| Lorenzi Sergio                   |                |                 |
| Martini Matteo                   |                |                 |
| Masè Paola                       |                |                 |

Assiste il Segretario comunale a scavalco Dott. Diego Viviani. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora Chesi Barbara nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al nr. 3 dell'ordine del giorno.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 183 – comma 1  
L.R. 03.05.2018 n. 2)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno

29.03.2022

all'albo pretorio e all'albo telematico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COM. A SCAVALCO  
- F.to Dott. Diego Viviani -

=====

OGGETTO: Modifica del regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 nn. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni;

Richiamate le disposizioni del comma 821 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, che prevedono, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli Enti, con regolamento da adottare dal Consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla succitata normativa - Legge 160/2019 - si è reso necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale, il comune di Spiazzo con deliberazione consiliare nr. 2 di data 11.03.2021 ha approvato il regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e le relative tariffe con decorrenza 01.01.2021;

Ravvisata ora la necessità di introdurre alcune modifiche al regolamento in oggetto a seguito, in particolare, di modifiche normative intervenute di recente.

Viste le modifiche maggiormente significative che vengono proposte:

- Articolo 20 comma 1 vengono tolte le parole "per il successivo triennio" e quindi il rinnovo delle autorizzazioni diventa automatico dopo il primo triennio fatta salva la possibilità dell'ente di non procedere;
- Art. 34 - L'articolo disciplina l'occupazione di suolo pubblico delle infrastrutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità con reti e infrastrutture di comunicazione elettronica (impianti per la telefonia mobile ecc.). Viene recepita la modifica alla normativa statale approvata nel 2021 che prevede che per tali occupazioni, i soggetti concessionari sono tenuti a corrispondere un importo annuo pari a 800,00 euro per ogni impianto presente sul suolo comunale. Contestualmente viene eliminata la modalità di calcolo della tariffa come previsto fino al 2021 sulla base del coefficiente indicato nell'Allegato B al presente regolamento; coefficiente che viene quindi soppresso anche dall'allegato stesso. Viene inserita la durata massima della concessione come prevista dalla legge (29 anni) e tolta invece la durata minima che era prevista in 9 anni dato che la concessione può essere rilasciata anche per periodi inferiori. Si veda a tal proposito il comma 5 ter dell'art. 40 del D.L. 77/2021, come convertito dalla legge 29 luglio 2021, n.108, che ha introdotto nell'ambito della l. 160/2019 il nuovo comma 831-bis.
- Art. 63 viene tolto il comma 1.
- Art. 65 sostituito 1 gennaio 2021 con 1° gennaio 2022.
- Allegato C dal punto 3 vengono tolte le parole "e proiezioni" in quanto riportate nel punto 4.

Vista la proposta di modifica del regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno dd. 24.12.2021 con il quale il termine per l'adozione del bilancio di previsione dei Comuni per l'esercizio finanziario 2022 è stato prorogato al 31.03.2022, e dato atto che ai sensi del paragrafo 11 del Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale 2022

questo nuovo termine trova automatica applicazione anche agli Enti Locali della Provincia Autonoma di Trento.

Vista la Legge di conversione del DL 30 dicembre 2021, n. 228 (Decreto Milleproroghe) di proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 (art 3, commi 5-septiesdecies e 5-sexiesdecies) al 31 maggio 2022.

Dato atto inoltre che il Regolamento trova applicazione dal 01.01.2022, in quanto adottato entro il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2022, giuste le disposizioni dell'art. 53 c. 16 della L. 388/2000, di cui all'art.1 comma 169 della L. 296/2006.

Vista la circolare 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov).

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

Vista la Legge 160/2019 ed in particolare l'articolo 1 commi da 816 a 836.

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m. che disciplina la potestà regolamentare dei comuni.

Visto il testo del nuovo regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, composto da nr. 65 articoli e 3 allegati, aggiornato con le modifiche proposte.

Presa visione dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 dai responsabili dell'ufficio tecnico e tributi per la regolarità tecnico - amministrativa e dal responsabile del servizio finanziario per la regolarità contabile.

Ritenuta la propria competenza a deliberare.

Visto il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27/10/1999, n.8/L e ss.mm. per la parte ancora vigente.

Visto il Codice degli Enti Locale della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Visto lo statuto comunale vigente.

Valutata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di procedere tempestivamente agli atti gestionali ad essa conseguenti, ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Con voti favorevoli n. 13, astenuti n. 0, contrari n. 0, espressi in forma palese su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori nominati in apertura di seduta, in ordine al contenuto del presente provvedimento.



## Delibera

1. Di modificare, per quanto meglio specificato in premessa, il regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ai sensi della Legge 160/2019 composto di n. 65 Articoli e relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di dare atto che il regolamento comunale l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ai sensi della Legge 160/2019 contenente le modifiche viene allegato al presente provvedimento, formandone parte integrante e sostanziale.
3. Di precisare che le modifiche apportate al vigente regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ai sensi della Legge 160/2019 entreranno in vigore a decorrere dal 01.01.2022 a norma dell'art. 53, comma 16 della L. 23.12.2000 n. 388.
4. Di dare atto che il citato regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2022, a norma dell'art. 53, comma 16 della L. 23.12.2000 n. 388.
5. Di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi in forma palese dai n. 13 consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L., approvato con L.R. n.2/2018 e ss.mm. e i..
6. Di dare evidenza che, ai sensi dell'art.4 c. 4 della L.P. n.23/1992, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - ricorso in opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art.183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n.2;
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art.29 dell'allegato 1 del D.Lgs.vo 02.07.2010 n.104;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199, in alternativa alla possibilità indicata al punto precedente, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199.

\* \* \* \* \*

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
- F.to Arch. Barbara Chesi -

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO  
- F.to Dott. Diego Viviani -

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì, 29.03.2022



IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO  
- Dott. Diego Viviani -

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio e all'albo telematico senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denuncia di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183, terzo comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO  
- F.to Dott. Diego Viviani -

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2.

Addì, 28.03.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO  
- F.to Dott. Diego Viviani -